

ESODATI

Tutte le risposte nella guida del Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

Domenica 19 Agosto 2012

Il Sole 24 ORE

www.ilssole24ore.com

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 7,90 IN PIÙ

ESODATI

GUIDA alle NOVITÀ

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

STUDI DI SETTORE

Accertamento induttivo, la difesa parte dai costi

► in Norme e tributi

SPENDING REVIEW

Per le partecipate nuovi tetti alle assunzioni

► in Norme e tributi

90%

La quota di servizi resi alla Pa oltre la quale scatta lo stop

L'ESPERTO RISPONDE

Condominio, il bilancio dell'amministratore

► in allegato

Liberalizzazioni. L'entrata in vigore dello statuto standard non risolve tutti i problemi applicativi delle norme di favore

Nuova società se l'under 35 esce

Quando si superano i limiti di età possibile avviare una Srl a capitale ridotto

Angelo Busani

L'ostacolo alla costituzione di società a responsabilità limitata semplificate (Srls), rappresentato dalla mancanza dello "statuto standard", indispensabile ai sensi del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, è stato rimosso, con effetto dal 29 agosto prossimo, dal Dm 138/2012 che reca il testo di questo "statuto standard" (Gazzetta ufficiale numero 189 del 14 agosto 2012, si veda Il Sole 24 Ore del 17 agosto 2012).

La Srls ha, come pregio, il fatto che la sua costituzione non è aggravata da costi: non si deve pagare il notaio per la redazione dell'atto costitutivo (il quale comunque deve essere necessariamente confezionato nella forma dell'atto pubblico), né si devono pagare imposta di bollo e diritti di segreteria; resta dovuta, peraltro, l'imposta di registro sui conferimenti, pari a 168 euro. Non è gravosa nemmeno l'entità del capitale sociale occorrente per la costituzione della società: basta infatti versare (nelle mani di coloro che sono nominati amministratori, e quindi non in banca) una somma di denaro compresa tra i 9.999,99 euro; peraltro, qualora vi sia bisogno di una capitalizzazione maggiore di 9.999,99 euro, la forma della Srls va abbandonata e bisogna passare a una Srl "normale".

Fanno da contraltare a questa economicità soprattutto: il fatto che lo statuto sia necessariamente quello standard, quindi senza potervi introdurre null'altro (poiché in tal caso si

deve passare a una Srl "normale" o a una Srlcr e cioè a una società a responsabilità limitata "a capitale ridotto", per la cui costituzione non sono però previsti abbattimenti di costi); il fatto che la Srls non possa avere come soci soggetti diversi dalle persone fisiche; il fatto che i soci della Srls non devono avere compiuto i 35 anni d'età e che essi non possano cedere le loro quote a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni.

A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che l'inesorabile avanzamento dell'età pone la Srls al cospetto del problema del compimento del 35° anno di uno dei suoi soci o dell'unico suo socio. Nel caso di Srls unipersonale, il trentacinquesimo compleanno dell'unico socio genererà evidentemente la necessità di sciogliere la società o di "trasformarla" in Srlcr o in Srl "normale" (salvo che l'over 35 ceda la sua partecipazione a un under 35).

Anche nel caso di Srls pluripersonale si dovrebbero aprire le seguenti alternative: lo scioglimento della Srls; "trasformazione" della Srls in Srl "normale"; la cessione della quota del socio over 35 ai soci under 35 o a taluno di essi. Si potrebbe inoltre ipotizzare che il compimento del 35° anno venga a rappresentare una implicita causa di recesso o di esclusione ex lege del socio che ha compiuto 35 anni e, ancora, che la Srls si "trasformi" automaticamente in Srlcr. Tuttavia, se si ipotizzano il recesso o l'esclusione, si pone il problema della liquidazione del socio

Il quadro			
La regolamentazione di Srl ordinaria, semplificata e a capitale ridotto			
	Srl ordinaria	Srl semplificata	Srl a capitale ridotto
Dove è disciplinata	Nel Codice civile all'articolo 2463	Nel Codice civile all'articolo 2463-bis	Nel Dl Sviluppo (articolo 44)
Chi la può costituire	Persona fisica o soggetto diverso da persona fisica	Solo da persone fisiche con 35 anni non compiuti	Solo da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni
Forme dell'atto costitutivo	Atto pubblico	Atto pubblico standard	Atto pubblico
Denominazione	Non ci sono vincoli	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una Srl semplificata	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una Srl a capitale ridotto
Chi la amministra	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Uno o più soci	Solo persone fisiche, anche non soci
Capitale sociale	Minimo 10mila euro	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
Composizione del capitale sociale	In denaro o in natura	Solo in denaro	Solo in denaro
Versamento del capitale iniziale	In banca, almeno il 25%	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
Cessione delle quote	Libera	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche
Cosa succede al compimento del 35° anno di età di un socio	Nulla	O il socio esce dalla società o la società si scioglie o la società deve essere «trasformata» in Srl normale o in Srl a capitale ridotto	Nulla

over 35, probabilmente indesiderata dagli altri soci (a prescindere dal fatto che anche il socio divenuto over 35 anni probabilmente non sarebbe "contenuto" di lasciare la società).

Il tema dell'evoluzione della Srls in Srlcr, invece, presuppone di aver risolto il problema relativo alla possibilità che alla Srlcr partecipino anche soci under 35, in quanto l'articolo 44, Dl 83/2012, introduttivo della Srlcr, appare categorico nel consenti-

re la costituzione di Srlcr solo da parte di "persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età" e quindi non sembrando possibile che persone fisiche under 35 possano prender parte a una Srlcr.

La necessità di adottare lo "statuto standard" comprime poi, come già detto, ogni tipo di opzione che la legge invece consente per gli statuti delle Srlcr e delle Srl "normali". Tra esse, spiccano, per importanza, la im-

possibilità: di avere quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti; di attribuire ai soci "particolari diritti"; di pattuire clausole ineccezionali di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale; di convenire cause di recesso convenzionale; di pattuire cause di esclusione; di prevedere forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione; di prevedere forme

di amministrazione diverse dalla riunione collegiale; di prevedere forme facoltative di controllo; di prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio; di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare; di attribuire ai soci la decisionalità su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge; di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I conferimenti potranno avvenire soltanto in denaro

Non oltre i 10mila euro le quote versate dai soci

La legislazione della prima parte del 2012 ha prodotto una notevole rivoluzione nel campo della società a responsabilità limitata: non solo è stata introdotta la nuova Srls (e cioè la Società a responsabilità limitata semplificata), riservata alle persone fisiche under 35enni e disciplinata dal nuovo articolo 2463-bis del codice civile, inserito dall'articolo 3, comma 1, Dl 1/2012 (il Dl "Competitività"), convertito in legge 27/2012; ma è pure stata introdotta la nuova Srlcr (e cioè la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto) ad opera dell'articolo 44, Dl 83/2012 (il Dl "Sviluppo"), con-

vertito in legge 134/2012, riservata alle persone fisiche over 35enni. Sia la Srls che la Srlcr hanno la caratteristica di dover essere costituite con un capitale compreso tra i 9.999,99 euro.

In altri termini avremo, per effetto di questa legislazione, ben tre tipi di Srl: la Srl "normale" e la Srls, entrambe contemplate nel

L'ADEMPIMENTO

Le somme vanno consegnate nelle mani degli amministratori e in misura non inferiore al 25% del totale

codice civile, e la Srlcr la cui disciplina "propria" sta nella legislazione speciale (e cioè nel predetto Dl 83/2012) e la cui disciplina residuale, in quanto applicabile, è quella della Srl "normale". Non può non essere contestabile che il legislatore non abbia fatto un'opera di coordinamento e che ci obblighi a sfogliare una pluralità di fonti per attingere la normativa applicabile ai tre predetti tipi societari.

Nella relazione accompagnatoria al Dl 83/2012 è stato scritto che la ragione della introduzione della Srlcr va ricercata nell'intento di conseguire "un avanzamento di ben 6 posti nella classi-

fica" internazionale *Doing business*, nella quale il nostro Paese occupa il 77° posto.

Nel "giustificare" l'introduzione della Srlcr nel nostro sistema, sarebbe forse stato meglio dire che si tratta di un ulteriore piccolo incentivo alla imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni, piuttosto che una norma finalizzata a scalare classifiche internazionali; senza poi dimenticare di esplicitare - perché questa appare essere la reale ratio della nuova norma - che la Srl "a capitale ridotto" pare essere la naturale evoluzione della Srl "semplificata" quando i soci di quest'ultima compiano 35 anni.

Che si abbiano ora a disposizione tre diversi tipi di srl e che, in sostanza, la Srlcr non sia una sottospecie della Srls paiono confermarlo diversi indizi. Anzitutto, la Srlcr non deve avere un atto costitutivo standard, come invece obbligatoriamente accade per la Srls (ove questo

standard assume il ruolo di dato caratteristico di tale forma societaria, appunto semplificata): è vero che l'articolo 44, comma 2, del Dl Sviluppo, sancisce che nell'atto costitutivo della Srlcr si debbano "indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile"; e che in tale secondo comma vi è la previsione dell'atto costitutivo standard; ma è anche vero che il contenuto pregegnante di detto ripetuto secondo comma è proprio l'elencazione di una serie di specifici "elementi" con i quali comporre l'atto costitutivo della Srls; dovrebbe derivarsene che quando la nuova norma fa riferimento agli "elementi" del comma 2 dell'articolo 2463-bis, il richiamo cerna non lo statuto standard ma la predetta elencazione.

Inoltre, la Srlcr non dovrà portare nella propria denominazione l'aggettivo "semplificata" (come invece si deve fare per la Srls): pure in questo caso è vero

che, nel richiamare il secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, si richiama anche il suo numero 2), il quale impone che la denominazione della Srls evidenzii appunto la sua natura di società a responsabilità limitata "semplificata"; ma è pure vero che l'articolo 44, comma 3, Dl Sviluppo, si esprime testualmente nel senso che la nuova forma di Srl introdotta dal Dl stesso debba avere la "denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto", ciò che dunque dovrebbe imporsi rispetto all'utilizzo della denominazione di Srl "semplificata".

Va poi osservato che la Srlcr è amministrata da persone fisiche, le quali possono anche non essere soci della società, mentre le Srls devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara tra imprenditori deve essere leale

Le offerte troppo allettanti violano la par condicio

Guglielmo Saporito

Se Paolo Veronese avesse impugnato, nel 1564, l'offerta di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, con i criteri adottati nel 2012 dal Consiglio di Stato avremo oggi un diverso soffitto della Scuola di San Rocco a Venezia. La gara di quel tempo avrebbe dovuto effettuarsi in base a bozzetti, mentre il Tintoretto fornì un dipinto in scala naturale, influenzando i commissari.

Diversa sorte ha avuto oggi l'offerta di un'impresa, che per ristrutturare un palazzo nobiliare a Lendinara (Rovigo) aveva presentato una offerta composta da nove pagine in più

LIMITI DA RISPETTARE

Il Consiglio di Stato esclude dalla selezione chi presenta elaborati significativamente eccessivi rispetto a quelli richiesti

rispetto a quanto previsto dal disciplinare, con cinque pagine di tabelle, planimetrie e schede grafiche (oltretutto eccedenti le dimensioni di "editing" previste dal disciplinare). Su ricorso di altra impresa, il Consiglio di Stato (sentenza 2745/2012) ha ritenuto che tale comportamento incida sulla regolarità della procedura selettiva, violando la par condicio dei partecipanti alla gara.

Quando il bando, osserva il

giudice amministrativo, pone un limite alle dimensioni dell'offerta, intende infatti rendere equivalenti le offerte, evitando vantaggi rispetto ad altri concorrenti che rispettino scrupolosamente la disposizione. Diverso ragionamento, favorevole a lievi eccedenze, è stato adottato dallo stesso giudice nelle pronunce che riguardano aspetti tecnici delle relazioni allegate alle offerte di gara: la sentenza 3677/2012, relativa alla gestione di un complesso monumentale in Civitella del Tronto, sottolinea che la prescrizione sul numero massimo delle pagine di una relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata *cum granu salis*, se le ipotetiche violazioni (un'eccedenza di tre o quattro

pagine) non abbiano in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell'offerta. Anche per la gara sulla gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione di entrate pubbliche di un Comune, il Consiglio di Stato (1080/2011) ha ritenuto che l'illustrazione di una offerta tecnica fosse valida anche se composta da un numero di pagine superiore quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia prevista a pena di esclusione. Sarebbe, inverò, irragionevole interpretare tale clausola nel senso della esclusione automatica per qualsiasi minimale ed irrilevante deviazione dai modelli di comportamento. In altri termini, come sottolinea la decisione 3437/2007 sull'affidamento di

bar, ristorante, e sala polivalente a Catanzaro), occorre che l'esclusione causata da eccedenza quantitativa degli allegati corrisponda ad un particolare interesse della stazione appaltante. Oltretutto, per produrre un'esclusione il bando non deve essere equivoco, e quindi in aggiunta all'indicazione del numero delle pagine dattiloscritte, dovrebbe anche specificare quale debba essere il margine grafico utilizzabile, quale il numero delle righe, il corpo o il tipo dei caratteri da impiegare. Con un carattere grafico compresso o altre malizie, si può rendere più gradevole l'offerta, come ben sapevano i maestri del '500 in costante competizione con eccellenti avversari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Ceradi-Luiss

A CURA DI Valeria Panzironi

Fallimento guidato per sostenere l'impatto della crisi

di Vincenzo De Sensi

Un ennesimo quanto importante intervento sulla legge fallimentare è stato inserito nel decreto Sviluppo pensato per immettere nel sistema economico stimoli di crescita. Questa opzione politica ci dice che la disciplina delle crisi di impresa tende a commercializzarsi per cogliere opportunità di business anche nella fase dell'indebitamento e della tensione finanziaria. L'obiettivo del soddisfacimento paritario dei creditori convive con quello del recupero di un equilibrio finanziario dell'impresa e la disciplina che ne consegue non è solo di repressione delle frodi e di eliminazione dal mercato dell'imprenditore insolvente, ma punta anche a dare delle chance di ripresa e di liberazione di risorse immobilizzate.

Tra i tanti, due istituti previsti dal decreto Sviluppo evidenziano tale tendenza: il ricorso di concordato "con riserva" ed il

tempo, la seconda invece richiede urgenza di intervento. Da qui la domanda di concordato con riserva. Ma attenzione. Per evitare facili abusi, l'uso di questo strumento deve essere responsabile e motivato. Per cui l'imprenditore dovrà esporre le ragioni di tale richiesta per consentire al giudice una decisione con cognizione di causa, posto che l'obiettivo di soddisfacimento dei creditori rimane di primaria rilevanza.

Il secondo strumento è quello del concordato con continuità aziendale. Il nuovo articolo 186 bis della legge fallimentare introduce, nell'ormai vasto panorama di disciplina del concordato, una tipologia di grande interesse operativo. In questo caso il concordato viene utilizzato con la previsione della continuazione dell'attività di impresa da parte del proponente, oppure della cessione dell'azienda in esercizio o del suo conferimento anche in newco. Questa nuova tipologia di concordato è probabile che consenta di superare quelle problematiche, di carattere anche penale, che si pongono nei casi in cui, l'esigenza di mantenere in vita l'impresa, conduce all'utilizzo dell'affitto d'azienda. Oggi con il concordato con continuità aziendale sarà possibile mantenere in esercizio l'impresa, magari con il finanziamento di un terzo che sarà assistito dalla prededuzione in caso di fallimento.

In effetti, l'esigenza della continuità aziendale è avvertita soprattutto quando il patrimonio aziendale è costituito da beni immateriali la cui valorizzazione è legata all'esercizio dell'attività. Il legislatore si è inoltre spinto molto avanti prevedendo la non applicazione delle norme sulla tutela del capitale sociale sino al momento della omologazione del concordato. Appare dunque che il nostro sistema di gestione delle crisi di impresa assuma tratti ancora più sofisticati interferendo con la disciplina societaria ed offrendo agli operatori strumenti negoziali che, se gestiti con professionalità, possono essere forieri di buoni risultati sia per il recupero di valori aziendali sia per la soddisfazione dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programma Operativo Integrato

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

Una scelta illuminata

Ministero dell'Ambiente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro

Ministero della Sanità

Ministero della Giustizia

Ministero della Cultura

Ministero della Pubblica Istruzione

Ministero della Difesa

Ministero della Salute

Ministero della Giustizia

Ministero della Cultura

Ministero della Pubblica Istruzione

Ministero della Difesa

Ministero della Salute

ENAC

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Regione Puglia

AEROPORTI DI PUGLIA

PIANO DI INTERVENTI INTEGRATI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'AEROPORTO DI BARI. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI COGENERAZIONE BASATO SU RESIDUI ARBORI PROVENIENTI DALLA COLTIVAZIONE DELL'ULIVO

Aeroporti di Puglia ha indetto una procedura aperta per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori impiantistici ed edili nonché svolgimento delle attività di conduzione e gestione totale concernente l'esercizio quinquennale del sistema di cogenerazione basato sui residui arborei provenienti dalla coltivazione dell'ulivo. Importo a base d'asta è pari ad Euro 7.950.550,00, IVA esclusa, oltre Euro 181.170,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il tempo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva è pari a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è pari a 230 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, soggetto a ribasso. Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 31/10/2012 all'indirizzo Aeroporti di Puglia S.p.A., viale Enzo Ferrari, 70128 BARI - PALESE. Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE e sulla GURI il 14.8.2012. Il Bando, disciplinare ed allegati sono disponibili sul sito della società www.aeroportidipuglia.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Franchini